

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 118 del 20.12.2012 con la quale è stato approvato il fabbisogno di personale per l'anno 2013 prevedendo la copertura di n. 3 posti al profilo di "Agente di P.M. – Cat. C" presso la Struttura "Corpo Unico di P.M.";

Dato atto che il Sig. Stanzani Enrico, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno del Comune di Formigine, al p.p. di "Agente di P.M." – Cat. C, posizione economica C3, ha inoltrato istanza di trasferimento, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, presso l'Unione Terre di Castelli, Struttura "Corpo Unico di P.M." (in atti Prot. n. 28419-2012/UNI del 13/11/2012);

Vista la deliberazione n. 45 del 18.04.2013 con la quale la Giunta dell'Unione ha disposto l'attivazione del comando temporaneo del Sig. Stanzani Enrico, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Formigine al profilo di "Agente di Polizia Municipale" – Cat. C e posizione economica C3, per il periodo dal 01 Maggio 2013 al 31 Maggio 2013, per il 100% del tempo, propedeutico alla successiva mobilità;

Dato atto che con determinazione n. 194 del 28.05.2013 il Dirigente dell'Area 1 del Comune di Formigine autorizzava il comando temporaneo all'Unione Terre di Castelli del Sig. Stanzani Enrico, Agente di P.M. per il periodo 01.06.2013 – 30.06.2013 con successiva mobilità e cessione contrattuale con decorrenza 01.07.2013;

Richiamato l'art. 30, c.2 bis del D.Lgs. nr. 165/2001 che dispone *"Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza....."*;

Ricordato che, trattandosi di assunzione a tempo indeterminato a seguito di procedure di mobilità esterna, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di periodo di prova di cui all'art. 14-bis del C.C.N.L. 06/07/1995, articolo aggiunto dall'art. 3 del C.C.N.L. integrativo sottoscritto il 13/05/1996, e in particolare: *"c.1omissis possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra Amministrazione Pubblica"*, l'Unione Terre di Castelli esonera il Sig. Stanzani Enrico dal periodo di prova in quanto già superato presso altra Amministrazione;

Dato inoltre atto che il Sig. Stanzani Enrico mantiene il diritto di fruire dei giorni di ferie maturati e non goduti nel periodo dal 01 gennaio al 30 giugno 2013 come stabilito e sottoscritto nella cessione del contratto di lavoro prot. n. 13668 del 26.06.2013;

Richiamate le seguenti disposizioni in materia di spesa di personale:

- art.76 c.7 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato dall'art. 14 c. 9 del D.L. n. 78/2010 e da ultimo modificato ed integrato dall'art. 4-ter,c.10 del d.l. 2 marzo 2012 n.16 (semplificazione fiscale), convertito, con modificazioni, con legge n. 44 del 26.04.2012, che dispone *" E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli*

fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.....omississ.... Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale. "

- art. 1 c.562 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato ed integrato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, che dispone: *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558";*

- il D.L. 6 dicembre 2011, nr. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che fa divieto per l'anno 2012, agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Richiamata la deliberazione G.U. n. 63 del 05 luglio 2012 con la quale è stata approvata la ricognizione complessiva delle spese di personale e il tetto complessivo di spesa per l'anno 2012 per l'Unione e gli enti aderenti, che come dettagliato nella tabella allegata alla deliberazione, risulta un'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti inferiore al 50%;

Dato atto che la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 all'art. 1 c. 47 stabilisce che in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche;

Dato atto:

- che l'Unione Terre di Castelli ai sensi dell'art. 1 c. 562 Legge 296/2006, non è soggetta al patto di stabilità interno e che l'ente non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

- che il bilancio di previsione per l'anno 2012 dell'Unione Terre di Castelli è stato approvato assicurando il rispetto dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, in misura inferiore al 50% in base al disposto dell'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112 del 2008, come modificato dalla L. 22/12/2011, n. 214;

- del rispetto del principio di riduzione della spesa del personale previsto dall'art. 1 comma 557 della Legge 286/2006 e ss.mm.ii.;
- che la linea politica condivisa da tutta l'Area dell'Unione, in attesa di predisporre il bilancio di previsione per l'anno 2013, è volta a garantire una progressiva diminuzione della spesa di personale;

Richiamato il decreto del Direttore Generale dell'Unione n. 25 del 23/12/2011, con cui sono attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio Risorse Umane dell'Unione alla Sig.ra Aide Ventilati;

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 che, assestato al 31/12/2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013;

Richiamata la deliberazione n. 38 del 03/05/2012, con la quale la Giunta dell'Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell'esercizio 2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del T.U.;

Visti:

- i CC.NN.LL. del Comparto Regioni Enti Locali nel tempo vigenti;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 112/08 convertito con modifiche ed integrazioni dalla Legge 06/08/2008 n. 133;
- la Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013);
- lo Statuto dell'Unione;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, all'assunzione mediante passaggio diretto tra Amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, del Sig. Stanzani Enrico nato a Modena il 26/06/1961 e residente a XXXXXX, Via XXXXXX n. X, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno del Comune di Formigine (Mo) al profilo di "Agente di P.M." Cat. C e Posizione Economica C3, con assegnazione funzionale alla Struttura "Corpo Unico di P.M." territorio di Castelnuovo Rangone, mediante la stipulazione di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, **con decorrenza 01 Luglio 2013**;
2. di attribuire al dipendente il trattamento economico previsto dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro, per la Categoria e Posizione Economica di inquadramento, (Cat. C e Pos. Economica C3 – "Agente di P.M.") oltre le indennità ed a ogni elemento che contrattualmente concorra a determinare la retribuzione;
3. di dare atto che:
 - trattandosi di assunzione a tempo indeterminato a seguito di procedure di mobilità esterna, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di periodo di prova di cui all'art. 14-bis del C.C.N.L. 06/07/1995, articolo aggiunto dall'art. 3 del C.C.N.L. integrativo sottoscritto il 13/05/1996, e in particolare: *"c.1omissis possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra Amministrazione Pubblica"*, l'Unione Terre di Castelli esonera il

Sig. Stanzani Enrico dal periodo di prova in quanto già superato presso altra Amministrazione;

- il Sig. Stanzani Enrico mantiene il diritto di fruire dei giorni di ferie maturati e non goduti nel periodo dal 01 gennaio al 30 giugno 2013 come stabilito e sottoscritto nella cessione del contratto di lavoro prot. n. 13668 del 26.06.2013;

4. di dare inoltre atto:

- che l'Unione Terre di Castelli ai sensi dell'art. 1 c. 562 Legge 296/2006, non è soggetta al patto di stabilità interno e che l'ente non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- che il bilancio di previsione per l'anno 2012 dell'Unione Terre di Castelli è stato approvato assicurando il rispetto dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, in misura inferiore al 50% in base al disposto dell'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112 del 2008, come modificato dalla L. 22/12/2011, n. 214;
- del rispetto del principio di riduzione della spesa del personale previsto dall'art. 1 comma 557 della Legge 286/2006 e ss.mm.ii.;
- che la linea politica condivisa da tutta l'Area dell'Unione, in attesa di predisporre il bilancio di previsione per l'anno 2013, è volta a garantire una progressiva diminuzione della spesa di personale;

5. di dare atto delle disposizioni dell'art. 163 del T.U. "Esercizio provvisorio";

6. di avere attivato la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000;

7. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Lanzotti Gabriella

Firma _____

Il Funzionario Responsabile del
Servizio Risorse Umane
(Aide Ventilati)